



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO
ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE
"RONCALLI - FERMI - ROTUNDI - EUCLIDE"



CERTIFICATO
N. 50 100 14484 -
Rev.005

LICEO ARTISTICO | LICEO LINGUISTICO | LICEO DELLE SCIENZE UMANE BASE | LICEO DELLE SCIENZE UMANE ECONOMICO-SOCIALE
ELETTROTECNICA ED ELETTRONICA | MECCANICA MECCATRONICA ED ENERGIA | CONDUZIONE DEL MEZZO NAVALE | CONDUZIONE DI APPARATI E IMPIANTI MARITTIMI
COSTRUZIONI AMBIENTE E TERRITORIO
PERCORSI DI ISTRUZIONE PER ADULTI

I.I.S.S. "RONCALLI-FERMI-ROTUNDI-EUCLIDE" - MANFREDONIA
Prot. 0005145 del 25/03/2024
I-1 (Uscita)

**AI DOCENTI
AL REGISTRO ELETTRONICO
AL SITO WEB**

Oggetto: Obbligo vigilanza sugli alunni

Continuano a pervenire segnalazioni da parte delle SS.VV., circa l'assenza dall'aula, anche prolungata, di alunni durante il normale orario scolastico con conseguente "pretesa" che sia lo scrivente e/o lo staff di presidenza a doversi assumere l'onere di rintracciarli.

Si cogli l'occasione di rammentare quali sono gli obblighi che rientrano nelle responsabilità della funzione docente.

OBBLIGHI DI VIGILANZA SUGLI ALUNNI

- Il personale docente ha l'obbligo della vigilanza sugli alunni ad essi affidati. Tale obbligo comporta una precisa responsabilità civile sancita dagli artt. 22 e 23 del T.U 10.1.57 n. 3 e dall'art. 2048 del Codice Civile con l'integrazione di cui all'art.61 della Legge 11.7.80 n. 312.

La responsabilità di cui trattasi può derivare oltre che da un fatto proprio (responsabilità diretta) anche da un fatto altrui (responsabilità indiretta) che si aveva l'obbligo di prevenire o di impedire. In questa seconda ipotesi rientra la responsabilità dell'insegnante, il quale risponde per i fatti dolosi o colposi arrecati dai suoi allievi, per tutto il tempo in cui sono affidati alla propria vigilanza ("culpa in vigilando"). E' appena il caso di evidenziare che sussiste la responsabilità sia nel caso che l'insegnante si assenti o si allontani dall'aula senza giustificato motivo, sia nel caso che l'insegnante sia in ritardo, sia nel caso che egli invii in biblioteca o altro locale alcuni alunni o parte della classe che hanno terminato il compito in classe o l'esercitazione o l'interrogazione: in casi simili, infatti gli alunni sono da considerarsi giuridicamente affidati alla vigilanza dell'insegnante.

La responsabilità dell'insegnante sussiste anche durante l'ingresso degli alunni: per questa ragione gli insegnanti hanno l'obbligo di **essere presenti in classe 5 minuti prima dell'inizio delle lezioni**. La responsabilità si può manifestare sotto la forma di inosservanza dei principi fondamentali della prudenza e della diligenza o con la violazione di precisi ordini di servizio.

Tutto quanto premesso, si ritiene sia pleonastico, sottolineare, che l'aver segnalato al Dirigente o allo staff, l'assenza prolungata di un alunno **non libera la responsabilità** del/dei docenti a cui è stata affidata la classe e l'alunno durante l'ora di lezione.

Al fine di evitare spiacevoli inconvenienti, sono quindi a ricordare, quanto già indicato nella Circolare Prot. n. 14593 del 25/09/2023:

- I docenti sono tenuti a limitare al massimo le uscite degli studenti dalle aule durante l'orario di lezione, non autorizzandole durante il cambio tra un'ora e l'altra. **In ogni caso deve essere consentita l'uscita di un solo studente per volta:** la permanenza di più studenti della stessa classe nei corridoi della scuola o nei bagni senza un valido motivo costituisce infatti un fattore di rischio.
- Si invitano i docenti a non fare uscire dall'aula gli alunni per incombenze legate all'attività didattica (come per esempio fotocopie, reperimento di materiale). Per queste necessità, i docenti si rivolgeranno al personale ATA, programmando e prenotando, possibilmente almeno con un giorno di anticipo, il numero di fotocopie richieste

- Si ricorda che nessuna norma consente l'irrogazione di sanzioni disciplinari che prevedano l'allontanamento temporaneo di studenti dalle classi durante le lezioni. La presenza di studenti nei locali della scuola allontanati dalla classe per motivi disciplinari non è pertanto consentita. Il docente che sanziona gli studenti con l'allontanamento temporaneo dalle lezioni si assume tutte le responsabilità di carattere disciplinare, civile e penale legate ad eventuali conseguenze di tale scelta.
- **Eventuali comportamenti scorretti da parte degli alunni vanno annotati sul registro di classe cartaceo ed elettronico, costituendo motivo di eventuali provvedimenti disciplinari che comunque vanno irrogati dal consiglio di classe.**
- Il cambio dell'ora deve avvenire in modo celere. Si eviti di lasciare, per qualsiasi motivo, la classe senza la presenza di un insegnante, rivolgendosi, in caso di necessità, al personale non docente presente sul piano.
- Al fine di regolamentare il tragitto dall'aula ai laboratori, il docente o i docenti, in caso di compresenza, accompagneranno gli studenti ed effettueranno la vigilanza perché il percorso sia ordinato, disciplinato e sicuro. I trasferimenti devono avvenire in modo tale da prevenire ogni rischio da omessa vigilanza.
- Nel ricordare che le assemblee di classe "costituiscono occasione di partecipazione democratica per l'approfondimento dei problemi della scuola e della società in funzione della formazione culturale e civile degli studenti (Art. 13 T.U. 297/97)", si puntualizza che la effettuazione delle stesse rimane nella responsabilità del docente nella cui ora si effettua. Sarà cura del docente pertanto controllare che l'assemblea si svolga regolarmente ed eventualmente annullarla in caso di problemi.
- E' fatto assoluto divieto di festeggiare in classi compleanni e/o ricorrenze.

Si sottolinea che i lavoratori che risultassero inadempienti nei confronti di dette disposizioni, e quindi non assolvessero ad un preciso obbligo previsto per legge, saranno oggetto di contestazione di addebito secondo quanto prescritto dall'art. 55 bis co. 1 del D.lgs. 165/01 e dal dispositivo sanzionatorio contenuto nel CCNL.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof. Roberto Menga

Firma omessa